

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1879

il tempo in cui il notaro fu ammesso all'esercizio, e nel caso espresso dal primo capoverso dell'articolo 138, sarà pure fissato il luogo della sua residenza notarile.

« I notari, ai quali col precedente loro decreto di nomina era stata assegnata la residenza in una frazione di comune, se questa speciale residenza non sia stata conservata nella tabella approvata col regio decreto di cui all'articolo 4, s'intenderanno confermati colla residenza nel comune.

« Qualora, per la dichiarazione fatta a norma del primo capoverso dell'articolo 138, rimanesse vacante nella giurisdizione di un tribunale civile qualche posto da notaro, giusta il numero stabilito dal reale decreto accennato nell'articolo 4, avrà luogo il concorso.

« Il decreto di conferma va esente da ogni pagamento di tassa verso lo Stato, salvo quella di bollo.

« Art. 145. Con decreto reale saranno stabilite le discipline necessarie al buon andamento degli archivi notarili.

« Il Governo del Re è inoltre autorizzato a provvedere con decreto reale alla sistemazione degli archivi notarili attualmente esistenti, qualunque sia la loro denominazione, in conformità della presente legge, e ad emettere quelle altre disposizioni transitorie necessarie all'attuazione della medesima.

« Nel riordinamento degli archivi saranno conservati, per quanto è possibile, gl'impiegati che si trovano addetti agli archivi medesimi.

« *Gli attuali capi d'archivio potranno essere nominati conservatori, benchè non abbiano i requisiti stabiliti dall'articolo 88.* »

« I capi degli archivi esistenti, che siano, al tempo della pubblicazione della presente legge, nell'esercizio legittimo del notariato, lo potranno continuare. »

CADENAZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Cadenazzi ha facoltà di parlare.

CADENAZZI. Io ho chiesto di parlare per richiamare l'attenzione dei miei onorevoli colleghi sopra un errore in cui ritengo, se male non mi appongo, siasi incorso nella trascrizione e nella ristampa di questo disegno di legge, e precisamente dell'articolo 145 ora in discussione, al terzo comma, quello cioè così formulato: « Gli attuali capi dell'archivio, ecc. »

Leggendo negli atti parlamentari la discussione che ebbe luogo nella Camera vitalizia, nella tornata del 10 maggio 1878, io scorgo che il presidente metteva in discussione l'articolo 145 redatto in modo assai diverso da quello che è formulato oggi nello stampato che abbiamo davanti.

Il terzo comma infatti era compilato così: « Gli

attuali capi d'archivio e quelli fra gl'impiegati subalterni di carriera che, secondo le precedenti leggi, erano, senz'altri requisiti, eleggibili al posto di capo d'archivio, potranno essere nominati conservatori d'archivio benchè non abbiano i requisiti stabiliti dall'articolo 88. »

Messo in discussione l'articolo 145 così formulato, nessuno propose modificazioni, nessuno propose emendamenti, soltanto chiesero di parlare il relatore del disegno di legge, senatore Miraglia, e gli onorevoli senatori Tabarrini ed Amari; il primo per riferire sopra una petizione degli impiegati degli archivi delle provincie napoletane, gli altri per raccomandare la vigilanza sopra i grandi archivi posti nelle principali città d'Italia che hanno un carattere regionale.

Dopo di che il presidente disse queste precise parole: « nessun altro, avendo chiesto di parlare, pongo ai voti quest'articolo 145: chi l'approva sorga: è approvato. »

Ora quest'articolo 145, nella forma da me citata, discusso ed approvato dalla Camera vitalizia, esposto in forma diversa, viene davanti alla Camera dei deputati e compilato in modo da pregiudicare dei diritti acquisiti, cioè i diritti di quegli impiegati che, per le leggi vigenti in alcune parti d'Italia, oltre i capi d'archivio, avevano facoltà di aspirare al posto di conservatore.

Io spero quindi che la Commissione converrà come che si è incorso in un errore di trascrizione e di ristampa, che quest'errore dev'essere corretto appunto per non recare pregiudizio a diritti acquisiti, per non offendere il principio elementare della non retroattività delle leggi.

Nella relazione dell'onorevole Mancini, che precede l'attuale disegno di legge, non è fatto cenno di alcuna modificazione fatta alla dizione di quest'articolo rispetto alla formola approvata dal Senato, per cui la base della nostra discussione dovrebbe essere la dizione quale venne discussa ed approvata dalla Camera vitalizia.

Io aspetto uno schiarimento dall'onorevole ministro; ed in ogni caso trasmetto all'onorevolissimo nostro presidente una modificazione, che più che un emendamento chiamerei piuttosto, come l'ho intitolata, una correzione.

PRESIDENTE. Darò lettura dell'emendamento...

CADENAZZI. No, non è un emendamento: è una correzione.

PRESIDENTE. Perfettamente.

L'onorevole Cadenazzi propone che al terzo comma si sostituisca il seguente:

« Gli attuali capi di archivio, e quelli fra gli impiegati subalterni di carriera che, secondo le pre-